

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 6/10

OGGETTO: • adeguamento delle articolazioni tariffarie esistenti nei singoli Comuni acquisiti al S.I.I. all'articolazione tariffaria del Comune di Roma;
• eliminazione del minimo contrattuale impegnato per le utenze domestiche;
• adozione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 14 dicembre 2010 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che il Gestore del S.I.I. in merito alle tariffe deve applicare quanto contenuto nella Convenzione di Gestione e quanto deciso dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2;

che la Delibera n. 4 del 10 dicembre 2002 della Conferenza dei Sindaci approvò il documento "Definizione della tariffa nel periodo transitorio" che prevede tra l'altro, che nei Comuni dopo il trasferimento dei servizi ad Acea Ato 2 S.p.A.: *"L'articolazione tariffaria rimarrà nel primo anno di gestione quella al momento vigente in ogni Comune; le diverse articolazioni saranno quindi unificate con riferimento a quella vigente nel Comune di Roma, come disposto dall'art. 12.2 del Disciplinare Tecnico, in prima ipotesi l'anno successivo a quello di acquisizione della gestione, o comunque quando saranno disponibili dati certi sulla distribuzione dei consumi per fasce e per fornitura."*;

che la modifica dell'articolazione tariffaria in un Comune dell'ATO 2 può essere autorizzata solo quando è noto l'impatto che essa avrà sui ricavi annui del Gestore affinché possa essere accompagnata dai necessari correttivi tali da assicurare che la previsione di ricavo complessiva sia congruente con il ricavo garantito;

che nel corso del 2009 Acea Ato 2 S.p.A., a seguito delle rilevazioni periodiche sulle utenze dell'ATO 2, ha potuto mettere a disposizione i dati di consumo consolidati e quindi solo ora è stato possibile effettuare le necessarie simulazioni per verificare l'impatto delle modifiche tariffarie sui ricavi con ragionevole correttezza;

- Necessità dell'adeguamento delle articolazioni tariffarie esistenti nei singoli Comuni acquisiti al S.I.I., all'articolazione tariffaria del Comune di Roma

che nei Comuni dell'ATO 2 acquisiti al S.I.I. l'esistenza di articolazioni tariffarie diversificate fa sì che attualmente la spesa sostenuta per lo stesso consumo di acqua dai cittadini residenti in Comuni diversi risulta molto variabile;

che a tal proposito la S.T.O. ha calcolato la spesa annua sostenuta in ogni Comune da una famiglia che consuma 100 m³, 200 m³ o 300 m³ con la tariffe attualmente applicate:

spesa annua sostenuta da una famiglia che consumi 100, 200 o 300 m³ con le articolazioni tariffarie oggi in essere			
2010	100 m ³	200 m ³	300 m ³
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
AFFILE	€ 185,51	€ 279,77	€ 432,59
ALBANO LAZIALE	€ 119,87	€ 195,01	€ 313,73
ALLUMIERE	€ 149,79	€ 233,72	€ 368,52
ARCINAZZO ROMANO	€ 100,39	€ 230,02	€ 370,95
ARICCIA	€ 148,46	€ 215,91	€ 416,66
ARTENA	€ 147,00	€ 267,86	€ 404,12
BELLEGRA	€ 183,15	€ 183,15	€ 183,15
CARPINETO ROMANO	€ 174,68	€ 249,18	€ 438,59
CASAPE	€ 106,93	€ 289,51	€ 496,56
CASTEL GANDOLFO	€ 241,12	€ 241,12	€ 241,12
CASTEL MADAMA	€ 154,75	€ 214,16	€ 341,28
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	€ 99,09	€ 200,36	€ 339,88
CASTELNUOVO DI PORTO	€ 82,10	€ 175,15	€ 300,78
CAVE	€ 95,13	€ 201,70	€ 363,23
CERVARA DI ROMA	€ 100,98	€ 201,95	€ 302,93
CERVETERI	€ 112,34	€ 158,50	€ 251,06
CIAMPINO	€ 107,38	€ 201,07	€ 328,61
CIAMPINO - LA BARBUTA	€ 92,61	€ 199,05	€ 349,36
CICILIANO	€ 132,51	€ 301,83	€ 629,76
COLONNA	€ 153,49	€ 242,96	€ 400,21
FIANO ROMANO	€ 105,78	€ 213,42	€ 369,82
FILACCIANO	€ 116,95	€ 230,94	€ 399,23
FIUMICINO	€ 121,73	€ 221,83	€ 410,35
FONTE NUOVA	€ 101,04	€ 226,10	€ 404,79
FORMELLO	€ 113,83	€ 257,99	€ 448,31
FRASCATI	€ 151,34	€ 238,65	€ 393,75
GALLICANO NEL LAZIO	€ 106,84	€ 217,54	€ 383,03
GAVIGNANO	€ 140,12	€ 262,74	€ 471,32
GENAZZANO	€ 130,27	€ 193,95	€ 349,92
GENZANO DI ROMA	€ 111,76	€ 228,39	€ 381,15
GORGA	€ 148,69	€ 280,31	€ 497,09
GROTTAFERRATA	€ 183,68	€ 279,63	€ 474,63
GUIDONIA MONTECELIO	€ 140,70	€ 200,65	€ 399,73
JENNE	€ 87,98	€ 185,53	€ 579,16
LANUVIO	€ 115,32	€ 237,76	€ 393,44

spesa annua sostenuta da una famiglia che consumi 100, 200 o 300 m ³ con le articolazioni tariffarie oggi in essere				
2010	100 m ³	200 m ³	300 m ³	
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	
LARIANO	€ 129,52	€ 253,77	€ 391,35	
MARCELLINA	€ 125,56	€ 225,11	€ 377,11	
MARINO	€ 111,22	€ 229,49	€ 360,32	
MENTANA	€ 95,13	€ 212,87	€ 381,08	
MONTE PORZIO CATONE	€ 151,34	€ 238,65	€ 393,75	
MONTECOMPATRI	€ 151,34	€ 238,65	€ 393,75	
MONTELANICO	€ 139,91	€ 251,65	€ 449,97	
MONTEROTONDO	€ 105,87	€ 205,46	€ 305,04	
NAZZANO	€ 105,11	€ 238,63	€ 416,20	
NEMI	€ 127,02	€ 239,35	€ 361,99	
ORIOLO ROMANO	€ 89,24	€ 178,47	€ 321,14	
PALESTRINA	€ 153,49	€ 242,96	€ 400,21	
PISONIANO	€ 110,86	€ 218,32	€ 325,77	
POLI	€ 184,22	€ 266,59	€ 427,31	
PONZANO ROMANO	€ 114,77	€ 273,01	€ 431,24	
RIANO	€ 95,83	€ 190,51	€ 351,34	
ROCCA DI CAVE	€ 145,82	€ 225,60	€ 355,85	
ROCCA PRIORA	€ 140,02	€ 216,01	€ 359,79	
ROCCA SANTO STEFANO	€ 79,22	€ 158,44	€ 237,66	
ROIATE	€ 155,73	€ 216,11	€ 336,91	
ROMA	€ 114,96	€ 210,19	€ 386,09	
SACROFANO	€ 171,41	€ 262,90	€ 441,49	
SAMBUCI	€ 121,93	€ 263,69	€ 412,94	
SAN CESAREO	€ 153,49	€ 242,96	€ 400,21	
SAN GREGORIO DA SASSOLA	€ 177,96	€ 252,00	€ 432,43	
SAN POLO DEI CAVALIERI	€ 167,53	€ 250,21	€ 465,19	
SAN VITO ROMANO	€ 125,14	€ 216,38	€ 357,00	
SANTA MARINELLA	€ 164,66	€ 236,47	€ 425,06	
SANT'ORESTE	€ 98,87	€ 217,15	€ 376,31	
SARACINESCO	€ 187,20	€ 187,20	€ 187,20	
SEGNI	€ 113,75	€ 215,50	€ 333,11	
SUBIACO	€ 160,39	€ 238,17	€ 371,31	
TIVOLI	€ 169,14	€ 246,94	€ 471,58	
TOLFA	€ 175,49	€ 256,48	€ 464,16	
TORRITA TIBERINA	€ 96,45	€ 215,40	€ 395,13	

spesa annua sostenuta da una famiglia che consumi 100, 200 o 300 m ³ con le articolazioni tariffarie oggi in essere			
2010	100 m ³	200 m ³	300 m ³
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
TREVIGNANO ROMANO	€ 87,38	€ 174,15	€ 290,11
VEJANO	€ 97,84	€ 186,70	€ 429,88
VELLETRI (articolazione Roma)	€ 118,13	€ 224,04	€ 449,24
VICOVARO	€ 92,15	€ 222,96	€ 353,77
ZAGAROLO	€ 153,49	€ 242,96	€ 400,21
ZAGAROLO VALLE MARTELLA	€ 217,90	€ 217,90	€ 217,90

- Necessità dell'eliminazione del minimo contrattuale impegnato per le utenze domestiche

che il comma 29 dell'art. 31 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che *"fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE"*; ovvero che le Delibere CIPE governano la tariffa dei servizi idrici dove non è applicato il Metodo Normalizzato;

che le Delibere CIPE n. 52/2001 e 120/2001 hanno previsto il superamento del minimo impegnato per le utenze domestiche;

che il documento "Definizione della tariffa nel periodo transitorio" approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 4/02 del 10 dicembre 2002 prevede l'eliminazione del minimo impegnato una volta acquisiti i dati dei consumi idrici per ciascun Comune dell'ATO 2;

che a partire dal 1° gennaio 2003, nei Comuni dell'ATO 2 i cui servizi sono stati presi in carico da Acea Ato 2, a far data dalla presa in carico di ciascun servizio è stato utilizzato il Metodo Normalizzato per la definizione della tariffa;

che la Delibera CIPE n. 117/2008 impone il superamento del minimo impegnato comunque e non oltre il 31 dicembre 2010;

che la Circolare n. 3629 del 25/9/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico avente oggetto "Deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 117 – Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e depurazione" nelle premesse afferma che la Deliberazione n. 117/08 impartisce direttive ai gestori in regime transitorio, ovvero alle gestioni dove non è ancora applicato il Metodo Normalizzato;

che il Co.N.Vi.Ri. con nota prot. LCH/3349 del 6 maggio 2009 ha richiesto all'Autorità d'Ambito le tempistiche per l'eliminazione del minimo contrattuale impegnato dall'articolazione tariffaria applicata

e che lo stesso Co.N.Vi.Ri., a seguito di una richiesta di parere della S.T.O., si è espresso con nota 3757 del 29 settembre 2009 relativamente al minimo contrattuale impegnato ribadendo la disposizione di eliminazione per le utenze domestiche;

che in pratica, secondo il Co.N.Vi.Ri, le Delibere CIPE n. 52/2001 e 120/2001 hanno previsto il superamento del minimo contrattuale impegnato anche dove è applicato il D.M. di approvazione del Metodo Normalizzato del 1/8/1996 in quanto questo D.M. rimanda ai provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974 oggetto delle modifiche delle Deliberazioni CIPE citate;

- Necessità dell'adozione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate

che il comma 6 dell'art. 154 del D. Lgs. 152/06 prevede agevolazioni per gli usi domestici in funzione di prefissati scaglioni di reddito;

⇒ Elaborazioni eseguite

che il passaggio dalle articolazioni tariffarie esistenti ad un'articolazione tariffaria unica, l'eliminazione del minimo contrattuale impegnato e l'adozione delle agevolazioni tariffarie devono avvenire attraverso un'operazione isoricavo, ovvero il Gestore deve comunque ottenere un ricavo pari al ricavo garantito così come stabilito dal Metodo Normalizzato;

che il ricavo garantito per il 2010 definito con il Metodo Normalizzato ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibere 5/08 del 5 dicembre 2008 e 05/09 del 7 ottobre 2009 è pari a 443,58 milioni di euro;

che tale ricavo è stato rimodulato per tener conto del numero dei Comuni acquisiti e del servizio di subdistribuzione;

che ai fini della definizione dell'articolazione tariffaria unica sono state effettuate delle simulazioni su un campione di 43 Comuni (Roma inclusa) considerando pertanto il ricavo garantito sui 43 Comuni ottenendo così per il 2010 un valore pari a 399,2 milioni di euro;

che applicando ad ogni Comune simulato la propria attuale articolazione tariffaria (2010) si ottiene un ricavo pari a: **396.803.809,65 €** (su 43 Comuni) di cui 342.352.109,22 € dal Comune di Roma e 54.451.700,43 € dagli altri 42 Comuni simulati;

che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 335 del 10 ottobre 2008 e della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 sono state esonerate dal pagamento della tariffa di depurazione le utenze non servite da depuratore, causando una diminuzione dei ricavi del gestore pari a: **3.150.379,97 €** di cui 2.270.502,72 € dal Comune di Roma e 879.877,25 € dagli altri 42 Comuni simulati;

che il D.M. Ambiente del 30 settembre 2009 ha definito le modalità di calcolo della quota parte della tariffa per la depurazione dovuta dagli utenti sebbene non collegati a questo servizio e relativa agli investimenti in corso per dotare di depurazione gli utenti sprovvisti di tale servizio;

che sulla base del suddetto D.M. il mancato ricavo per l'esonero dal pagamento della tariffa di depurazione per le utenze non servite è destinato a ridursi di un importo oggi non determinato ma stimabile in **1.000.000,00 €**;

che l'eliminazione del minimo contrattuale impegnato e l'applicazione della tariffa di Roma 2010 a tutti i Comuni causa una diminuzione dei ricavi del gestore pari a: **17.551.183,61 €** di cui 10.107.780,27 € dal Comune di Roma (per la sola eliminazione del m.c.i.) e 7.443.403,34 € dagli altri 42 Comuni simulati;

che al fine di ridurre il margine di errore nelle simulazioni è stato stimato il minor ricavo dovuto al probabile cambio di impegno per le utenze non domestiche che consumano meno di 40 m³, tale stima è di **518.719,03 €** ;

che l'introduzione della quota fissa per i locali commerciali delle utenze condominiali miste produrrà un incremento del ricavo stimato in **450.700,76 €**;

che nelle simulazioni, al fine di attualizzare i volumi considerati, si è tenuto conto del reale andamento dei consumi negli ultimi anni applicando agli stessi una percentuale di contrazione pari a -1,51%, ovvero pari allo scostamento del volume erogato nel Comune di Roma dalla media dei volumi erogati nel Comune stesso dal 2006 al 2009, tale contrazione causa una diminuzione dei ricavi del gestore pari a **6.807.504,20 €**

che i cicli di simulazione effettuati reiteratamente hanno mostrato che l'applicazione della nuova articolazione tariffaria unica, prevedendo fasce di consumo diverse da quelle precedentemente applicate nei Comuni, può causare per alcuni utenti aumenti dell'importo totale fatturato in bolletta;

che tali incrementi sono causati essenzialmente dalla inadeguatezza della struttura tariffaria applicata precedentemente da alcuni Comuni, caratterizzata dalla presenza di tariffe a forfait o dalla mancanza delle fasce di eccedenza così come previste dal Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46;

che è opportuno prevedere degli accorgimenti che rendano sostenibile l'impatto derivante dall'aumento di spesa per gli utenti del S.I.I. e che allo stesso tempo rendano consapevoli gli utenti della nuova spesa che dovranno sostenere per il loro consumo d'acqua e che pertanto è previsto:

- l'obbligo da parte del Gestore di realizzare una adeguata campagna pubblicitaria per informare gli utenti dell'applicazione dell'articolazione tariffaria unica, con particolare attenzione agli utenti dei Comuni in cui si registrano significativi aumenti di spesa;
- l'obbligo da parte del Gestore di dare agli utenti dei Comuni in cui si registrano significativi aumenti spesa, la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta senza l'applicazione di alcun tasso di interesse;
- l'applicazione di uno sconto sulle bollette per gli utenti dei Comuni in cui si registrano significativi aumenti spesa;

che sono state eseguite diverse simulazioni in tal senso giungendo alla formulazione dello sconto riportato nel successivo deliberato;

che tale sconto potrebbe comportare uno scostamento dei ricavi del Gestore rispetto ai ricavi garantiti, scostamento attualmente non definibile con certezza anche a causa dell'aleatorietà delle ipotesi che è stato necessario adottare nelle elaborazioni per la definizione dell'articolazione tariffaria unica, ma stimato, ai fini delle simulazioni, nell'ordine di **600.000,00 €** per il primo anno e **300.000,00 €** per il secondo anno;

che al fine del mantenimento di una condizione "isoricavo", è necessario tener conto, nel medesimo esercizio, dello scostamento dovuto all'applicazione dello sconto di cui al punto precedente;

che l'eventuale scostamento reale dei ricavi del Gestore rispetto ai ricavi garantiti sarà comunque tenuto in conto in occasione della revisione tariffaria;

che, con riferimento al 2010 ed al campione di 43 comuni, applicando al ricavo previsto: **396.803.809,65 €**

la diminuzione dei ricavi dovuta a:

→ l'esonero del pagamento della tariffa di depurazione per le utenze non depurate	-	3.150.379,97 €
→ il recupero spese per investimenti dalle utenze non depurate	+	1.000.000,00 €
→ l'eliminazione del minimo contrattuale impegnato alle utenze domestiche e l'applicazione a tutti i Comuni dell'articolazione tariffaria di Roma	-	17.551.183,51 €
→ la contrazione dei volumi per tenere conto del reale andamento dei consumi	-	6.807.504,20 €
→ l'introduzione delle quote fisse per i locali commerciali delle utenze condominiali miste	+	450.700,76 €
→ minor ricavo dovuto al probabile cambio di impegno per le utenze non domestiche che consumano meno di 40 m ³	-	518.719,03 €
→ minor ricavo dovuto all'applicazione dello sconto alle utenze domestiche	-	600.000,00 €

si ottiene un ricavo pari a: **369.626.723,60 €**

a fronte di un ricavo garantito di 399.200.000,00 e che pertanto è necessario applicare all'articolazione tariffaria di Roma, degli incrementi per poter raggiungere il ricavo garantito;

che il ricavo di € 369.626.723,60 è formato da € 18.855.036,89 risultanti dall'applicazione della quota fissa e € 350.771.686,71 risultanti dall'applicazione delle altre voci tariffarie;

che gli incrementi necessari per poter raggiungere il ricavo garantito possono essere applicati sia alla quota fissa che alle singole voci tariffarie in maniera differenziata secondo infinite combinazioni;

che al fine dell'ottenimento dell'isoricavo è stata scelta una soluzione intermedia che prevede un incremento del 67,66% sulla quota fissa e del 4,79% sulle altre voci dell'articolazione tariffaria del 2010 in vigore a Roma:

	da quote fisse		da altre voci	
	18.855.036,89 €		350.771.686,71 €	369.626.723,60 €
+ 67,66%	31.614.157,61 €	+ 4,79%	367.585.842,39 €	399.200.000,00 €

che la spesa annua sostenuta in un qualsiasi comune dell'ATO 2 dove sia in funzione il S.I.I., da una famiglia che consuma 100 m³, 200 m³ o 300 m³ nel 2010, con la nuova articolazione tariffaria unificata è pari a:

spesa annua sostenuta da una famiglia che consumi 100, 200 o 300 m ³ con la nuova articolazione tariffaria			
2010	100 m ³	200 m ³	300 m ³
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
ATO 2	€ 105,67	€ 231,05	€ 416,59

che per gli anni successivi al 2010 alle voci dell'articolazione tariffaria unica sarà applicato l'incremento annuale della Tariffa Media d'Ambito approvato dalla Conferenza dei Sindaci;

che gli incrementi saranno calmierati con l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai sensi del comma 6 dell'art.154 del D. Lgs. n. 152/06;

che è stata definita una procedura per disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate, ponendo particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi;

che tale procedura, riportata nell'allegato 2, stabilisce i requisiti che devono possedere i nuclei familiari disagiati ai fini di usufruire delle agevolazioni;

che, in particolare, tali nuclei familiari devono presentare una di queste caratteristiche:

- 1) indicatore ISEE fino a € 11.160;
- 2) indicatore ISEE fino a € 13.920 e almeno 5 componenti;
- 3) indicatore ISEE fino a € 13.920 e almeno un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un ingente utilizzo d'acqua;

che l'agevolazione consisterà nell'erogazione di un rimborso annuale pari all'importo relativo a 40 m³/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare, l'importo sarà calcolato applicando la tariffa agevolata in vigore nell'anno e la tariffa di fognatura e depurazione;

che con l'articolazione tariffaria unica del 2011 queste agevolazioni corrispondono ad un importo di circa € 28/anno IVA esclusa per ciascun componente della famiglia;

che le agevolazioni sono finanziate attraverso una specifica voce dell'articolazione tariffaria unica dell'ATO2, denominata "contributo di solidarietà";

che gli importi incassati relativi al contributo di solidarietà confluiranno in un fondo gestito da Acea Ato 2 S.p.A. con contabilità separata;

che i requisiti dei nuclei familiari disagiati, l'entità delle agevolazioni erogate e l'importo del contributo di solidarietà stanziato nell'articolazione tariffaria potranno essere modificati negli anni successivi sulla base delle richieste di agevolazione pervenute;

che la STO ha predisposto i seguenti documenti allegati alla presente delibera:

- 1 – L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma per l'anno 2010;
- 2 – Regolamento di attuazione della articolazione tariffaria unica;
- 3 – Relazione sull'articolazione tariffaria unica;

che l'allegato 1 contiene l'esplicazione della nuova articolazione tariffaria;

che l'allegato 2 è costituito dal regolamento di attuazione della articolazione tariffaria unica con la descrizione delle procedure che saranno adottate da Acea Ato 2 S.p.A. al fine di consentire il passaggio dalle articolazioni tariffarie pregresse alla nuova articolazione tariffaria unica, predisposte al fine di limitare i disagi agli utenti e rendere attuabile il passaggio ed inoltre contiene le procedure connesse alle agevolazioni tariffarie previste;

che l'allegato 3 è costituito da una relazione esplicativa dei calcoli eseguiti per definire l'articolazione tariffaria unica;

DELIBERA

CHE gli allegati “1 – L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma anno 2010”, “2 – Regolamento di attuazione della articolazione tariffaria unica” e “3 – Relazione sull'articolazione tariffaria unica” sono parte integrante della presente Delibera;

DI adottare a partire dal 1° gennaio 2011, nei Comuni dell'ATO2 che a questa data hanno trasferito, o che trasferiranno in futuro i servizi ad Acea Ato 2 S.p.A., l'articolazione tariffaria unica descritta nell'allegato 1 con l'applicazione dell'incremento della TM approvato dalla Conferenza dei Sindaci per l'anno 2011;

CHE Acea ATO 2 S.p.A. provvede a pubblicare quanto contenuto nell'allegato “1 – L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma anno 2010” con l'applicazione degli incrementi della TM per il 2011, sul primo numero utile del B.U.R. Lazio o della G.U.R.I.;

DI stabilire che Acea Ato 2 S.p.A. è autorizzata ad applicare per il primo trimestre 2011, periodo nel quale verrà completato l'adeguamento del sistema informatico di fatturazione per l'applicazione della nuova articolazione tariffaria unica, le tariffe comunali del 2011 così come pubblicate sul B.U.R. Lazio, fermo restando l'obbligo del Gestore di effettuare gli eventuali conguagli nella successiva fatturazione;

DI adottare tutte le disposizioni annesse alla articolazione tariffaria unica contenute nel citato allegato “2 – Regolamento di attuazione della articolazione tariffaria unica”;

CHE Acea Ato 2 S.p.A. realizzi una adeguata campagna pubblicitaria per l'informazione agli utenti dell'applicazione della nuova tariffa unica dell'ATO2;

DI stabilire che per il primo e secondo anno di adozione della nuova articolazione tariffaria unica per l'ATO2, sulle bollette delle utenze domestiche dei Comuni dove - nel passaggio dalla vecchia articolazione tariffaria in essere nel Comune alla nuova - si verifichi un incremento della spesa annua

per famiglia superiore al 40% in una o più ipotesi di consumo pari a 100 o 200 o 300 m³ (Bellegra, Castel Gandolfo, Cerveteri, Rocca Santo Stefano, Saracinesco, Trevignano Romano, Zagarolo Valle Martella), verrà applicata la rateizzazione del pagamento della bolletta in tre rate, senza l'applicazione di alcun tasso di interesse;

DI applicare uno sconto del 10% per il primo anno di adozione, sulle bollette delle utenze domestiche dei Comuni dove - nel passaggio dalla vecchia articolazione tariffaria in essere nel Comune alla nuova articolazione tariffaria unica per l'Ato 2 - si verifichi un incremento della spesa annua per famiglia in una o più ipotesi di consumo pari a 100 o 200 o 300 m³ superiore al 20%, ovvero nei Comuni di Albano Laziale, Bellegra, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Jenne, Monterotondo, Oriolo Romano, Pisoniano, Riano, Rocca Santo Stefano, Roiate, Saracinesco, Segni, Trevignano Romano, Vejano, Zagarolo Valle Martella;

DI applicare uno sconto del 5% per il secondo anno di adozione della nuova articolazione tariffaria unica, sulle bollette delle utenze domestiche dei Comuni elencati nel precedente punto;

DI applicare uno sconto del 5% per il terzo anno di adozione della nuova articolazione tariffaria unica, sulle bollette delle utenze domestiche dei Comuni dove - nel passaggio dalla vecchia articolazione tariffaria in essere nel Comune alla nuova articolazione tariffaria unica per l'Ato 2 - si verifichi un incremento della spesa annua per famiglia in una o più ipotesi di consumo pari a 100 o 200 o 300 m³ superiore al 40%, ovvero nei Comuni di Bellegra, Castel Gandolfo, Cerveteri, Rocca Santo Stefano, Saracinesco, Trevignano Romano, Zagarolo Valle Martella;

DI adottare per i Comuni i cui servizi devono ancora essere trasferiti al S.I.I., per i due anni successivi al trasferimento, le stesse procedure di rateizzazione e di sconto sopra descritte;

DI abrogare il punto 7 della Delibera 5/08 della Conferenza dei Sindaci del 5 dicembre 2008;

CHE Acea Ato 2 S.p.A. provveda a tenere informati i Comuni sulla costituzione e sull'utilizzo successivo del fondo di solidarietà.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- 1 – L'articolazione tariffaria unica dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma anno 2010;
- 2 – Regolamento di attuazione della articolazione tariffaria unica;
- 3 – Relazione sull'articolazione tariffaria unica.

La presente Delibera sarà affissa nell'Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro